



Il Ministro dello Sviluppo Economico

d'intesa con il Ministro della Giustizia

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare il comma 2 dell'articolo in questione, secondo cui, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese;

Visto il combinato disposto dell'art. 2330 e dell'art. 2463, comma 2, n. 4 e ultimo comma, del codice civile, in materia di iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale versato delle società a responsabilità limitata, in sede di iscrizione delle società medesime;

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 2330 e dell'art. 2328, comma 2, n. 4, del codice civile, in materia di iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale versato delle società per azioni, in sede di iscrizione delle società medesime;

Considerato che sussistono rilevanti divergenze interpretative, tra gli uffici del registro delle imprese, circa la sussistenza o meno di un obbligo giuridico di iscrivere nel registro delle imprese le modifiche relative all'ammontare del capitale versato nelle ss.r.l. e nelle ss.p.a. successivamente alla fase costitutiva;

Ritenuto che tali divergenze rappresentino un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese;

Ritenuto pertanto indispensabile emanare una direttiva volta, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 580/1193, ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 20348 del 30/10/2012;

emana la seguente



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DIRETTIVA

1.1. Le modifiche al capitale versato di s.r.l. e s.p.a. successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

1.2. Obbligati all'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1. sono gli amministratori della società. L'adempimento è eseguito da uno di questi.

1.3. Il termine per lo svolgimento dell'adempimento di cui al punto 1.1. è, alla luce della norma generale recata dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000, in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.

1.4. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1. comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.

2.1. A seguito delle modifiche introdotte al codice civile dall'art. 16, commi 12-*quater* e seguenti del decreto-legge 185/2008 (convertito con modifiche dalla legge 2/2009), i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in s.r.l. - in precedenza oggetto di trascrizione sul libro dei soci ai sensi dell'abrogato art. 2478, comma 1, n. 1, del codice civile - sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

2.2. Obbligati all'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. sono gli amministratori della s.r.l.. L'adempimento è eseguito da uno di questi.

2.3. Il termine per lo svolgimento dell'adempimento di cui al punto 2.1. è, alla luce della norma generale recata dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000 in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.

2.4. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

2.5. L'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. costituisce un adempimento distinto ed autonomo rispetto all'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1.

Roma, 27 aprile 2015

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
F.to Guidi

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
F.to Orlando